

COMUNE DI CASALE MARITTIMO

STATUTO

DELIBERA N.6 DEL 15.02.2000

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Il Comune di Casale Marittimo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Lo Statuto costituisce lo strumento attraverso il quale la Comunità di Casale Marittimo esercita il proprio diritto di autodeterminazione.

Art. 2 Autonomia

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed attua il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa.

Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

La sede del Comune è sita in via del Castello n. 133

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4

Territorio

Il territorio del Comune di Casale M/mo ha una estensione di kmq.14 e confina con i Comuni di Guardistallo, Bibbona, Cecina e Montescudaio.

Art. 5

Stemma - Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art.6

Promozione e sviluppo della comunità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi ed istanze della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della Comunità.

Art.7

Comunità parrocchiale

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art.3, il Comune- in base al

C.I.C. del 1983 ed alla Legge 30-05-1985, n 222 e relativo regolamento D.P.R. 13-12-1987, n 33 – riconosce la parrocchia come Ente Elementare (con personalità giuridica civile) intesa come COMUNITA DI FEDELI. Attribuisce rilevanza alla parrocchia come elemento di aggregazione sociale e di partecipazione attiva alla formazione e sviluppo morale e civile della popolazione.

Art. 8

Integrazione con la Comunità Europea

A seguito dell'unità politica, economica e monetaria dell'Europa il Comune favorisce e promuove l'integrazione della Comunità locale con La Comunità Europea, adoperandosi per lo scambio tra le esperienze locali e quelle di altri Comuni Europei sia attraverso strumenti formali come i gemellaggi e gli scambi culturali o master tra dirigenti dei vari paesi, sia comunque attraverso iniziative atte a realizzare l'obiettivo di una maggiore comprensione dei popoli.

Art. 9

Parità uomo- donna

Il Comune promuove e garantisce, nell'ambito delle sue competenze, la realizzazione della parità uomo- donna in ogni campo e particolarmente in quello del lavoro, anche mediante l'adozione di misure – denominate azioni positive – atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale realizzazione.

Ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) eliminare la disparità uomo-donna nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro e nella vita lavorativa in generale;
- b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne per mezzo di una maggiore informazione circa le occasioni di lavoro, attuando un concreto orientamento scolastico e professionale;
- c) evitare discriminazioni nell'organizzazione e distribuzione del lavoro che possono portare pregiudizio nella formazione, avanzamento professionale e di carriera e nel trattamento economico e retributivo;
- d) favorire, in modo particolare, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali per tutti i cittadini.

Considera ed esamina in proposito le proposte ed istanze formulate dalle OO.SS. nazionali, territoriali, aziendali e organismi rappresentativi del personale e della Commissione Comunale per le pari opportunità di cui all'Art. 32.

Art.10

Diritto alla salute

Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute anche attraverso forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda sanitaria Locale; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della

maternità e dell'infanzia.

Opera inoltre per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, minori, invalidi, portatori di handicaps, adottando le misure e le iniziative più idonee per tutelare ed assicurare migliori condizioni di vita a queste categorie di persone.

Art.11

Ambiente

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, informando la propria pianificazione e programmazione alla difesa del suolo e sottosuolo, alla prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico garantendo e promuovendo sia la conoscenza ed informazione di quanto ad esso inerente sia il pieno godimento dello stesso da parte della Collettività.

Art. 12

Sviluppo culturale e sport

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale inteso nelle sue espressioni linguistiche di costume e di tradizioni. Incoraggia e favorisce inoltre lo sport a tutti i livelli ed il turismo sociale e giovanile.

Art. 13

Assetto del territorio

Il Comune informa la sua attività amministrativa alla promozione e realizzazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigiani turistici e commerciali.

Promuove in modo particolare l'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione e favorire, attraverso idonee previsioni di piano, l'edilizia residenziale privata.

Predisporre l'idonea programmazione per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria, determinando in via preventiva le esigenze e priorità.

Predisporre attraverso studi e verifiche, un sistema organico e coordinato di traffico e viabilità con particolare riguardo alle caratteristiche degli insediamenti abitativi, alle esigenze lavorative scolastiche e turistiche della popolazione residente e fluttuante.

Effettua le idonee previsioni circa le modalità e gli strumenti di pronto intervento in caso di pubbliche calamità.

Esercita il controllo e la vigilanza in materia urbanistica, edilizia, etc. adottando le sanzioni ed utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa statale, regionale e regolamentare.

Art. 14

Attività produttive.

Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la razionale organizzazione dell'apparato distributivo, al fine di garantire al consumatore la migliore funzionalità dei servizi.

Tutela, promuove, favorisce lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, con l'obiettivo di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa distribuzione e remunerazione del lavoro.

Concorre al miglioramento qualitativo delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata e programmata espansione delle infrastrutture, attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

In particolare, il Comune di Casale Marittimo intende attuare:

- 1) il collegamento con le riforme della Legge Bassanini;
- 2) La valorizzazione dei prodotti locali;
- 3) La valorizzazione del compatibile con l'ambiente, lo sviluppo di percorsi turistici e sentieristici, lo sviluppo di percorsi archeologici e paesaggistici;
- 4) La realizzazione di iniziative di Sponsor e di forme di compartecipazione turistica sviluppando la concezione del turismo come risorsa per la comunità locale;
- 5) La caratterizzazione in termini di comunità turistica con scambi su piano europeo ed internazionale, per favorire le strutture ricettive, sportive,

stagionali, gli stages studenteschi, il riconoscimento del ruolo turistico del Paese.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Programmazione

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, 6, 7, Legge 08/06/1990 n. 142, come modificato dalla Legge 265/99, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. La programmazione degli obiettivi dovrà tenere conto delle risorse finanziarie di prevedibile acquisizione nel periodo temporale di validità del programma nonché delle possibilità reali di attuazione con i mezzi e le strutture esistenti e dovrà comunque essere correlata ad una valutazione comparativa tra costi, compresi quelli gestionali e benefici,

Il piano pluriennale dovrà essere adeguato annualmente in relazione ai nuovi dati acquisiti dall'ente.

La relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione dell'ente,

dovranno essere adeguati a detto programma. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle Formazioni sociali, culturali, economiche, operanti nel suo territorio, di singoli cittadini professionalmente idonei, nelle forme e modalità ritenute di volta in volta più idonee.

Art. 17

Cooperazione

I servizi e le funzioni del Comune sono svolte sulla base di programmi ed in attuazione del principio di programmazione.

L'Amministrazione valuta l'opportunità ed economicità dello svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata con altri comuni contermini.

La scelta di una forma di gestione singola deve essere opportunamente motivata con particolare riguardo al migliore rapporto tra costi/ benefici per la popolazione rispetto alla forma associata.

Art. 18

Altre forme associative

Il Comune, oltre ad avvalersi delle possibili forme associative previste e

disciplinate al Titolo 4° del Presente statuto puo' disporre il ricorso per la gestione dei servizi che per natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, alle seguenti forme:

- a) Partecipazione a Consorzi e Società a prevalente capitale pubblico;
- b) Concessione a terzi
- c) Istituzione per l'esercizio di diritti sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art.19

Autonomia del Comune e informazione ai cittadini

L'autonomia comunale si realizza mediante la garanzia di effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dell'art.6 della Legge 142/90, come modificato dalla legge n.265/99.

E' riconosciuta come presupposto fondamentale della partecipazione, l'informazione sui programmi, decisioni, provvedimenti comunali. A tale scopo nel presente Statuto viene prevista l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Al fine di favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali il Comune attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 20

Organi istituzionali

Gli organi istituzionali si distinguono in organi politici e organi amministrativi: Gli organi politici elettivi sono il Sindaco e il Consiglio Comunale, ed il Sindaco provvede a nominare la Giunta.

Sono organi amministrativi il Direttore generale e i Dirigenti.

Art. 21

Elezione- Composizione- Presidenza- Consigliere anziano- Competenze

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, 4 comma del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n.81.

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge .
Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 22

Consiglieri comunali- Convalida- Programma di governo.

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n 570 .

Nella stessa seduta e comunque entro 60 giorni dall'insediamento, il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, e comunque in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n 77.

Art.23

Funzionamento- Decadenza dei consiglieri

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità dei seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria,
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, una preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei capigruppo presso la Segreteria ;
- c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco di almeno sei consiglieri assegnati.

Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro il termine indicato nel regolamento. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita un'indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art.24

Sessioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 del D.lgs.25 febbraio 1995, n 77;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art.25

Commissioni consiliari

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

La composizione e il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Art.26

Costituzione di commissioni speciali

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive e inchieste.

Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica e la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art.27

Indirizzi per le nomine e le designazioni

Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni.

Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni

successivi.

Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi. In tutti i casi i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 28

Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del consiglio comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art.29

Linee programmatiche

Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 22, debbono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziando la priorità.

Art. 30

Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio protocollo del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art.31

Vice Sindaco

Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n 55, e successive modificazioni.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art.32

Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni

assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Il Sindaco può variare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità lo ritenga opportuno.

Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco per particolari esigenze organizzative può avvalersi dei consiglieri compresi quelli della minoranza.

Art.33

Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 34

Nomina della Giunta

Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado del Sindaco.

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art.35

La Giunta – Composizione e presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art.36

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio su proposta del Direttore Generale.

L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello è di competenza della Giunta.

L'accettazione di lasciti e di donazione è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32 lett l) ed m), della legge 8/6/1990, n 142, e successive modificazioni.

Art. 37

Funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art.38

Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati

dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art.39

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Art.40

Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 41

Riunioni e assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 42

Consultazioni

Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Art.43

Consultazione popolare

La consultazione deve essere sempre effettuata nel procedimento degli atti Generali di pianificazione e di programmazione che siano valutati rilevanti per l'interesse della collettività.

La consultazione può rivolgersi alla generalità o a particolari settori della Popolazione.

Il Regolamento Comunale stabilisce modalità e termini della consultazione.

Il Consiglio comunale è comunque tenuto a pronunciarsi sul risultato della consultazione entro 60 giorni e a dare comunicazione della pronuncia ai cittadini o associazioni consultate entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto consiliare.

Art.44

Petizioni

Ai singoli cittadini ed alle Organizzazioni Sociali ed Economiche, viene riconosciuto il diritto di presentare Petizioni, volte rispettivamente a sollecitare l'intervento su argomenti di interesse generale od esporre

esigenze o necessità comuni a più soggetti e ottenere l'adozione di atti amministrativi.

Il Regolamento Comunale stabilisce le modalità, tempi e forme, di esercizio del diritto di petizione.

Art.45

Referendum

Sono consentiti referendum consultivi propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio;
- d) su atti e provvedimenti di contenuto normativo o a carattere generale.

I soggetti promotori di referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale;

I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- a) Bilancio, Conto Consuntivo.
- B) tributi e tariffe.
- c) Attività di mera esecuzione di Leggi statali, regionali e Regolamenti;
- d) Strumenti urbanistici generali;
- e) Provvedimenti inerenti designazioni, nomine.
- f) Provvedimenti concernenti i dipendenti comunali.
- g) Tutela delle minoranze etniche e religiose.

Il referendum viene promosso dal Consiglio comunale, su iniziativa propria o su richiesta di almeno 1/5 del corpo elettorale.

Il Regolamento stabilisce le forme e le modalità per l'effettiva e concreta attuazione dell'istituto referendario.

DIFENSORE CIVICO

Art. 46

Istituzione dell'ufficio

È istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 47

Nomina – Funzioni - Disciplina

Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 48 Albo pretorio

È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 49 Svolgimento dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V I SERVIZI

Art. 50 Forma di gestione

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 51

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 52

Aziende speciali

Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 53

Istituzioni

Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 54

Società

Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 55

Concessione a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56

Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 57

Accordi di programma

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

ORGANI DI GESTIONE

DIRETTORE GENERALE

DIRIGENZA

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 58

Il Comune di Casale Marittimo adegua la propria organizzazione al principio della distinzione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che competono agli Organi di governo e le funzioni di amministrazione e gestione, che competono agli Organi amministrativi.

Sono Organi amministrativi:

Il Segretario Comunale con funzioni di Direttore Generale

I Dirigenti di area.

Agli Organi amministrativi competono le indennità previste dai CCNL.

Art. 59

Segretario comunale – Direttore generale

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta l'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 60

Vice Segretario comunale

E' istituita la figura del Vice-Segretario .

La nomina del Vice-Segretario è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, nell'ambito dei Dirigenti di Area Amministrativa, secondo le condizioni, termini e modalità fissate nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

Spetta ai Dirigenti di Area la direzione degli Uffici e dei servizi comunali secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti e la responsabilità della gestione dell'area di competenza.

Spettano ai Dirigenti di Area tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto, espressamente, non riservano agli organi di governo dell'ente o al Direttore Generale. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo

politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- b) la stipulazione dei contratti;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
- l) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
- m) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli Uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
- n) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale del Comune
- o) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal PEG

I Dirigenti di Area rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

I Dirigenti possono delegare le proprie funzioni ai responsabili degli Uffici e dei servizi comunali.

I Dirigenti di Area sono nominati, revocati e confermati con provvedimento motivato del Sindaco, su proposta del Direttore Generale, secondo i criteri fissati dal Consiglio Comunale e la normativa regolamentare in materia.

Competono al Direttore Generale le seguenti funzioni:

- a) Dirige e controlla l'attività dei Dirigenti di Area e dei Responsabili degli Uffici e Servizi comunali.
- b) Propone la nomina, la revoca, la conferma dei Dirigenti di Area e ne verifica i risultati.
- c) Nomina i responsabili degli Uffici e servizi comunali e approva l'organigramma completo del personale.
- d) Svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

e) Sovrintende alla gestione comunale e coordina - quale superiore gerarchico - l'azione dei dirigenti di area, con potere di annullamento, revoca, riforma degli atti e sostituzione in caso di inerzia, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in senso aziendalistico.

f) Gestisce le risorse dell'Ente, nell'ambito dei programmi e delle direttive degli Organi di Governo, mediante la predisposizione del PEG e del Piano dettagliato degli obiettivi ed assegna alle aree di riferimento i relativi Budget.

g) Concorre alla Policy making mediante la formulazione di proposte all'organo di direzione politica in materia di atti normativi e di atti di indirizzo politico-amministrativo.

h) Svolge, con la collaborazione del Dirigente dell'area Amministrativa, le funzioni di Ufficio del contenzioso costituito con apposito regolamento, anche in forma convenzionata, e dispone l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

i) Presiede le commissioni di concorso e di gara.

l) Gestisce la formazione e l'aggiornamento professionale.

Il Direttore Generale esercita le funzioni di cui sopra, anche mediante delega nei riguardi dei Dirigenti di Area. Può svolgere, se richiesto, in qualità di esperto, su specifica autorizzazione degli Organi di direzione politica, attività di consulenza, studio, docenza, coordinamento con particolare riferimento all'attuazione del S.A.I.A. e dello Sportello Unico nonché delle altre iniziative per il convenzionamento dei servizi.

Art. 62

Ufficio di staff

La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 63

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 64

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli

uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 65

Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 66

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 67

Incarichi esterni

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68

Entrata in vigore

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 69

Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.